



# Strategia di Sviluppo Rurale 2023 - 2027 GAL parchi e valli del LECCHESE

## **PIANO DI AZIONE**

Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale - Regione Lombardia  
Programmazione 2023 - 2027



# SRD

## Investimenti

### INTERVENTI



SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale



SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali – Azione 1 viabilità forestale e silvo-pastorale

SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali



SRD12 Investimenti per la prevenzione e il ripristino danni foreste



## SRD04 -investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRD04
<b>NOME INTERVENTO</b>	investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
<b>TIPO INTERVENTO</b>	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a>
--	---

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	<p>SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica</p> <p>SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi</p>
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
<b>CRITERI</b>	<p>I criteri adottati sono specificati nei seguenti paragrafi della presente scheda:</p> <p>BENEFICIARI: CR1 – CR2 – CR3  AMMISSIBILITA': CR4 – CR5 – CR6 – CR8 – CR9  AMMISSIBILITA' AZIONE 1: CR10  AMMISSIBILITA' AZIONE 2: CR11</p>

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>L'intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli OS sopra citati.</p> <p>In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in caso di connessione che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.</p> <p>Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la possibilità di sostenere investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso.</p> <p>In relazione alla finalità specifica degli investimenti, si riportano le due azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale.</li> </ol> <p>Sostegno fornito ad investimenti che perseguono le finalità specifiche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate;</li> <li>Salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone;</li> <li>Consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica;</li> <li>Preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua</li> </ol> <p>L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque attraverso un sostegno per la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati ad una migliore gestione/miglioramento qualitativo dell'acqua quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di fasce tampone arboree/arbustive e/o messa a dimora di vegetazione nel reticolo idrico minore ed artificiale, al fine di ridurre l'inquinamento nelle acque superficiali;</li> <li>Realizzazione di reti di monitoraggio quali-quantitative delle acque utilizzate a scopo irriguo o ad esse connesse, aggiuntive rispetto agli obblighi di misurazione vigenti.</li> </ul>
---------------------------------	--

<b>AZIONI SSL</b>	<p>Contrasto alle principali criticità emerse che mettono a rischio biodiversità e paesaggio rurale del territorio: diminuzione della SAU e incremento della SAT, incremento di terreni agricoli inutilizzati, maggior degrado ambientale e perdita di biodiversità, avanzamento del bosco con difficoltà di gestione e manutenzione, perdita di spazi aperti e di habitat e biodiversità, la diffusione di specie vegetali invasive e fauna selvatica che compromettono agricoltura e paesaggio rurale, necessità di tutelare e reperire maggiori risorse idriche, e preservare la qualità dell'acqua soprattutto nelle aree in un cui l'attività antropica risulta essere più invasiva.</p>
-------------------	---

<b>PRINCIPI DI SELEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• principi di selezione territoriali quali ad esempio le aree Natura 2000 per l'azione 1 o le Zone Vulnerabili ai Nitrati per l'azione 2; al fine di rafforzare le connessioni ecologiche, di fuori delle aree tutelate sono privilegiati gli interventi fatti in continuità l'uno con l'altro e con quelli esistenti</li> <li>• principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio il grado di professionalità dello stesso, investimenti presentati da soggetti collettivi o da giovani agricoltori;</li> <li>• principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica o agricoltura estensiva o, ancora, allevamenti con carichi di bestiame entro determinate soglie;</li> <li>• principi di selezione connessi alla dimensione economica delle operazioni quali ad esempio operazioni che rientrano entro determinate soglie;</li> <li>• principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l'assunzione di impegni agroclimatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad interventi di cooperazione;</li> <li>• principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali quali ad esempio, per l'azione 1, le priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nei Prioritized Action Framework (PAF) ; al fine di potenziare la biodiversità e le possibili connessioni ecologiche, sono privilegiati gli interventi realizzati in continuità con analoghi interventi già esistenti o in fase di realizzazione sia interni all'azienda sia contigui ad aziende confinanti</li> <li>• principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali quali ad esempio un maggior vantaggio ambientale dell'operazione: tutela di biodiversità, risorse idriche, agricoltura e paesaggio rurale</li> </ul>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>CRITERI DI SELEZIONE - SRD04</b></th> <th style="text-align: center;"><b>PUNTEGGIO MASSIMO</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>principi di selezione territoriali e sistemi produttivi aziendali</td> <td></td> </tr> <tr> <td>caratteristiche del soggetto richiedente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dimensione economica delle operazioni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>collegamento delle operazioni con altri interventi della SSL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali</td> <td></td> </tr> <tr> <td>categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRD04</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale		principi di selezione territoriali e sistemi produttivi aziendali		caratteristiche del soggetto richiedente		principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali		dimensione economica delle operazioni		collegamento delle operazioni con altri interventi della SSL		coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali		categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali		<b>TOTALE</b>	
<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRD04</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>																				
investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale																					
principi di selezione territoriali e sistemi produttivi aziendali																					
caratteristiche del soggetto richiedente																					
principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali																					
dimensione economica delle operazioni																					
collegamento delle operazioni con altri interventi della SSL																					
coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali																					
categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali																					
<b>TOTALE</b>																					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>																				

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CR01 Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo.</li> <li>• CR02 Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati.</li> <li>• CR03 Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui a precedenti criteri.</li> </ul>
--------------------	---

<b>AMMISSIBILITA'</b>	<p>CR04 Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste nell'ambito presente intervento: Azione 1; Azione 2.</p> <p>CR05 Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.</p> <p>CR06 Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto dell'importo minimo di € 5.000.</p> <p>CR08 Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito che l'importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascuna operazione di investimento sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azione 1: € 80.000</li> <li>- Azione 2: € 30.000</li> </ul> <p>CR09 Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata al soggetto concedente, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, nei bandi potranno essere stabiliti termini più restrittivi considerando ammissibili a finanziamento, solo i costi per i quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte del soggetto concedente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.</p>
<b>AMMISSIBILITA' AZIONE 1</b>	<p>CR10 – Nell'ambito dell'azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale – gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:</p> <p>1.1. Realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: realizzazione di infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi macchia radura;</p> <p>1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione;</p> <p>1.3. Realizzazione e/o recupero di muretti a secco, terrazzamenti e/o ciglionamenti e delle sistemazioni idrauliche agrarie funzionali alla regimazione dei deflussi superficiali ad essi collegate, e/o recinzioni tradizionali;</p> <p>1.4. Realizzazione e/o recupero di elementi tipici del paesaggio quali, a titolo esemplificativo, abbeveratoi, fontane, sentieri, tabernacoli;</p> <p>1.5. Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o pascolive o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali;</p> <p>1.6. Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza unionale:- le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione nazionali inerenti le specie esotiche vegetali, dai PAF o da altri documenti di indirizzo approvati (es. progetti LIFE), definiscono gli areali ove attuare gli interventi di contenimento della vegetazione esotica invasiva, finalizzati al recupero delle cenosi originarie, quali a titolo esemplificativo eradicazione/controllo meccanico, sfalci ripetuti nell'arco delle tempistiche di progetto, eradicazioni manuali dell'apparato ipogeo.- acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive di rilevanza unionale, , e/o altre specie alloctone, , quali a titolo esemplificativo trappole o altri strumenti di cattura, sistemi per la soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza delle IAS;</p>

	<p>1.7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti investimenti:-recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata; -cassette per la protezione delle arnie;-sistemi di virtual fencing;-strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi (micro-unità abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo;-acquisto di cani da guardiania;-sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l'accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti;-reti anti-uccello-altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti precedenti;</p> <p>1.8. Investimenti per la messa in sicurezza di linee elettriche ed altre infrastrutture aeree, finalizzati a prevenire le collisioni dell'avifauna e a limitare il fenomeno dell'elettrocuzione sulle linee ad alta e medio-bassa tensione, incluso l'interramento di cavi aerei;</p> <p>1.9. Interventi per la connettività ecologica della fauna selvatica: realizzazione di infrastrutture ecologiche (es. tunnel, sovrappassi, sottopassi, recinzioni) che favoriscono il movimento della fauna selvatica sul territorio, anche prevenendone la collisione con gli autoveicoli, e la creazione o ripristino di corridoi ecologici e creazione di "pietre di guado" (stepping stones) mediante realizzazione di fasce arborate, di filari arborati, di boschetti, di siepi arborate e la piantagione di singoli soggetti arborei per favorire la biopermeabilità delle aree critiche</p> <p>1.10. Altri investimenti a favore della fauna selvatica: installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie;</p> <p>1.11. Strutture per l'osservazione della fauna selvatica: realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree di interesse naturalistico definite dalle autorità di gestione regionali/provinciali.</p> <p>1.12. Altri investimenti non produttivi previsti dai PAF regionali/provinciali non già ricompresi nell'elenco di cui sopra, tra cui l'acquisto di recinzioni mobili per la gestione degli habitat pascolivi, acquisto e installazione di barre di involo, vasche di abbeverata.</p>
<b>AMMISSIBILITA' AZIONE 2</b>	<p>CR11 – Nell'ambito dell'Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua - gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:</p> <p>2.1. Ripristino o impianto della vegetazione in alveo (macrofite) e sulle sponde (fasce riparie) nel reticolo idrico minore quali il ripristino e/o l'impianto della vegetazione acquatica e ripariale o altri interventi di riqualificazione ecologica;</p> <p>2.2. Realizzazione fasce tampone arboree e/o arbustive: realizzazione di fasce tampone arboree e/o arbustive con funzione di riduzione dell'inquinamento nelle acque superficiali naturali ed artificiali.</p>
<b>IMPEGNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando;</li> <li>• IM02 fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni per beni mobili e 10 anni per beni immobili ed alle condizioni stabilite dal bando.</li> </ul>
<b>OBBLIGHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129;</li> <li>• Nel caso di beneficiari pubblici, devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.</li> </ul>

<p><b>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE</b></p>	<p>In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.</p> <p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <p>a) acquisto di diritti di produzione agricola;</p> <p>b) acquisto di diritti all'aiuto;</p> <p>c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.</p> <p>g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;</p> <p>l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p><b>1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</b></p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti</p>
--	--

	<p>finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;</li> <li>• pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;</li> <li>• congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;</li> <li>• necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.</li> </ul> <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente</li> <li>2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.</li> </ol> <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;</li> <li>• alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,</li> <li>• alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.</li> </ul> <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;</li> </ol>
--	---

	<p>2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;</p> <p>3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);</p> <p>4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</p> <p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;</li> <li>2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;</li> <li>3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</li> </ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. spese di funzionamento;</li> <li>2. spese di personale;</li> <li>3. spese di formazione e consulenza;</li> <li>4. spese di pubbliche relazioni;</li> <li>5. spese finanziarie;</li> <li>6. spese di rete;</li> <li>7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</li> </ol> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani</p> <p>Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p> <p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;</li> <li>2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).</li> </ol> <p>1.6) Contributi in natura</p> <p>I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.</p>
--	--

	<p>In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;</li> <li>2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;</li> <li>3. il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.</li> <li>4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.</li> <li>5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</li> </ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse</p> <p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;</li> <li>• non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.</li> </ul> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;</li> <li>• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;</li> <li>• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle</li> </ul>
--	---

	retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
<b>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</b>	<p>Si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.1 paragrafo 2 del PSP:</p> <p>2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <p>1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;</p> <p>2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:</p> <p>3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</p> <p>2.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
<b>EROGAZIONE DI ANTICIPI</b>	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
<b>TIPO DI SOSTEGNO</b>	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
<b>ALIQUTA DEL SOSTEGNO</b>	Il contributo di questo intervento è concesso al 100% della spesa ammessa a finanziamento

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

## SRD04 -investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	€ 350.000	€ 350.000	€ 142.450

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di impegno di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 2027
INDICATORI DI RISULTATO		<i>Spesa pubblica totale</i>	€	<b>350.000</b>
		<i>Investimenti totali</i>	€	<b>350.000</b>
		<i>Aziende agricole rurali create con il sostegno della PAC, incluse le imprese della bioeconomia, che beneficiano della misura</i>	n°	7
Indicatori SSL e ambientali		<i>Interventi di ripristino del paesaggio rurale quali: siepi; filari arborei e/o arbustivi; boschetti; sistemi di macchia radura; elementi tipici caratterizzanti il paesaggio rurale, storico, tradizionale.</i>	n°	5
		<i>Interventi volti al miglioramento della qualità dell'acqua:</i> - fasce tampone arboree e/o arbustive realizzate - numero di zone umide realizzate - punti di monitoraggio delle acque	n°	2

<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRD07
<b>NOME INTERVENTO</b>	investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali
<b>TIPO INTERVENTO</b>	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a> - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggior attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC
<b>CRITERI</b>	I criteri adottati sono specificati nei seguenti paragrafi della presente scheda: BENEFICIARI: CR01 AMMISSIBILITA' BENEFICIARI: CR02 MODALITA' DI ATTUAZIONE: CR04 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': CR06, CR07, CR08, CR10, CR11

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>L'intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.</p> <p>Tra le 7 tipologie di investimento in infrastrutture consentite in tale contesto, si intendono realizzare le seguenti 3 azioni:</p> <p>1) reti viarie al servizio delle aree rurali; 4) infrastrutture turistiche; 5) infrastrutture ricreative;</p> <p>Gli investimenti di cui all'Azione 1) riguardano il sostegno alla realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio.</p> <p>Gli investimenti di cui all'Azione 4) hanno la finalità di migliorare la fruizione turistica delle aree rurali. L'azione intende aumentare l'attrattività dei territori oggetto di intervento mettendone in risalto le caratteristiche attraverso un'adeguata dotazione di infrastrutture.</p> <p>Gi investimenti di cui all'Azione 5) sostengono tutte quelle infrastrutture di tipo ricreativo (sportive, culturali etc...) a servizio degli abitanti delle aree interessate dagli interventi, ma anche come volano per attività svolte da persone non residenti che possono usufruire di tali infrastrutture.</p>
<b>AZIONI SSL</b>	<p>Sono necessari adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, oltre al rafforzamento delle infrastrutture turistiche e ricreative, sia a favore di una maggiore qualità della vita e benessere per chi vive e lavora nelle aree rurali tutto l'anno sia per chi vi viene o risiede per tempi più brevi.</p> <p>Tipologie di azione che si intendono realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Azione 1 – Reti viarie al servizio delle aree rurali</li> <li>○ Azione 4 – Infrastrutture turistiche</li> <li>○ Azione 5 – Infrastrutture ricreative</li> </ul>

--	--

<b>PRINCIPI DI SELEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti: sono privilegiati i recuperi delle infrastrutture esistenti</li> <li>• priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti;</li> <li>• priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti;</li> <li>• priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno;</li> <li>• priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi: sono privilegiati interventi che non ricadono all'interno e in prossimità delle aree a tutela ambientale con particolare riferimento alla Rete Natura 2000.</li> </ul>	
	<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRD07</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
	investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali	
	finalità specifiche degli investimenti	
	caratteristiche del soggetto richiedente	
	ricaduta territoriale degli investimenti	
	dimensione economica dell'operazione	
	collegamento delle operazioni con altri interventi della SSL	
	<b>TOTALE</b>	

<b>BENEFICIARI</b>	CR01 Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.
<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	CR04 Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.  Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
<b>AMMISSIBILITÀ BENEFICIARI</b>	CR02 Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.
<b>IMPEGNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando;</li> <li>• IM02 fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni per beni mobili e 10 anni per beni immobili ed alle condizioni stabilite dal bando.</li> </ul>
<b>OBBLIGHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129;</li> <li>• Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.</li> </ul>

<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CR06 Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.</li> <li>• CR07 Un'azione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza del GAL</li> <li>• CR08 Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile siano al di sotto dei seguenti importi minimi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Azione 1: € 25.000</li> <li>– Azione 4: € 25.000</li> <li>– Azione 5: € 25.000</li> </ul> </li> <li>• CR10 Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito che l'importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascuna operazione di investimento sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Azione 1: € 100.000</li> <li>– Azione 4: € 200.000</li> <li>– Azione 5: € 150.000</li> </ul> </li> <li>• CR11 Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata al soggetto concedente, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, nei bandi potranno essere stabiliti termini più restrittivi considerando ammissibili a finanziamento, solo i costi per i quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte del soggetto concedente.</li> </ul>
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DI CUI ALL'AZIONE 1)</b>	<p>Realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole ad esclusione della viabilità forestale e silvo-pastorale come definita dal d.lgs.34 del 2018 di cui alla scheda srd008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-qualora sia comprovata una oggettiva carenza, realizzazione di opere di nuova viabilità in ambito rurale;</li> <li>-ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza della rete viaria esistente;</li> <li>-realizzazione, adeguamento e/o ampliamento di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione, pubblica illuminazione etc.)</li> </ul> <p>Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ripristino dovranno essere oggettivamente motivati e verificabili.</p> <p>La viabilità sostenuta attraverso questa tipologia di investimento non dovrà prevedere vincoli di accesso, prevedendo quindi una fruizione plurima.</p>
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DI CUI ALL'AZIONE 4)</b>	<p>Realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turistiche intese quali beni costituiti da opere e impianti permanenti, utilizzabili dalla collettività e collocati in aree pubbliche con finalità turistiche tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-realizzazione e/o adeguamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca etc;</li> <li>-infrastrutture leggere per lo sviluppo di attività sportive e turistiche in ambienti lenticici e lotici;</li> <li>-realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici;</li> <li>-acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità;</li> <li>-interventi mirati a garantire l'accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, (pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, attrezzature destinate allo scopo);</li> <li>-realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, bivacchi, aree di sosta per campeggio, per camper, aree picnic, punti sosta e punti esposizione;</li> <li>-infrastrutture leggere per lo sviluppo del turismo naturalistico;</li> <li>-punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici;</li> <li>-georeferenziazione degli itinerari;</li> <li>-adeguamento di immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di centri di informazione e accoglienza turistica;</li> </ul>

	<p>-recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture di pregio paesaggistico – culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi sostenuti dalla presente tipologia di investimento;</p> <p>-investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali:</p> <p>-investimenti per l'innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione;</p> <p>-investimenti per l'organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento e altre attività connesse alle esigenze del turismo rurale;</p> <p>-realizzazione di materiale turistico e informativo (anche) online relativo all'offerta connessa al patrimonio outdoor regionale;</p> <p>-realizzazione di siti multimediali non legati ad attività economiche e di innovazioni tecnologiche, cioè, investimenti materiali ed immateriali per lo sviluppo di sistemi di comunicazione (TLC).</p>
<p><b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DI CUI ALL'AZIONE 5)</b></p>	<p>Realizzazione, miglioramento, adeguamento e ampliamento di infrastrutture ricreative pubbliche:</p> <p>-realizzazione e/o adeguamento di strutture per attività sportive all'aperto;</p> <p>-realizzazione e/o adeguamento di strutture senza scopo di lucro per attività culturali, inclusi teatri, musei, ecomusei, cinema, circoli, orti botanici;</p> <p>-realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l'infanzia.</p>

<p><b>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE</b></p>	<p>In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.</p> <p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <p>a) acquisto di diritti di produzione agricola;</p> <p>b) acquisto di diritti all'aiuto;</p> <p>c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.</p> <p>g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p>
--	---

	<p>i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;</p> <p>l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p><b>1. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE AL FEASR</b></p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p><b>1.1) Principi generali</b></p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;</li> <li>• pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;</li> <li>• congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;</li> <li>• necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.</li> </ul> <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p><b>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</b></p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente</li> <li>2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.</li> </ol>
--	---

	<p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;</li> <li>• alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,</li> <li>• alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.</li> </ul> <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;</li> <li>2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;</li> <li>3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);</li> <li>4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</li> </ol> <p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;</li> <li>2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;</li> <li>3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</li> </ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. spese di funzionamento;</li> <li>2. spese di personale;</li> <li>3. spese di formazione e consulenza;</li> <li>4. spese di pubbliche relazioni;</li> <li>5. spese finanziarie;</li> <li>6. spese di rete;</li> <li>7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</li> </ol> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani</p>
--	--

	<p>Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p> <p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;</li> <li>2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).</li> </ol> <p>1.6) Contributi in natura</p> <p>I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.</p> <p>In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;</li> <li>2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;</li> <li>3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.</li> <li>4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.</li> <li>5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</li> </ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse</p> <p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;</li> <li>• non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.</li> </ul> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto</p>
--	---

	<p>di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;</li> <li>• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;</li> <li>• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</li> </ul>
<b>CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI</b>	Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

<b>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</b>	<p>Si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.1 paragrafo 2 del PSP:</p> <p>2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;</li> <li>2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:</li> <li>3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</li> </ol> <p>2.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
---	--

<b>EROGAZIONE DI ANTICIPI</b>	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
<b>TIPO DI SOSTEGNO</b>	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
<b>ALIQUOTA DEL SOSTEGNO</b>	Il contributo di questo intervento è concesso al 100% della spesa ammessa a finanziamento

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	€ 800.000	€ 800.000	€ 325.600

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di impegno di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€	€	€ 500.000	€	€ 300.000	€	€

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 2027
	INDICATORI DI RISULTATO	<i>Spesa pubblica totale</i>		€
<i>Investimenti totali</i>		€	800.000	
<i>Popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC</i>		n° (%)	247.997 (100%)	
Indicatori SSL e ambientali	<i>Viabilità oggetto di intervento (nuove strade e/o strade con percorribilità migliorata)</i>		km	2
	<i>Numero di infrastrutture turistiche realizzate</i>		n.	4
	<i>Numero di infrastrutture ricreative realizzate</i>		n.	4

**SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali**

<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRD08
<b>NOME INTERVENTO</b>	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
<b>TIPO INTERVENTO</b>	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a> - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	<p>SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile</p> <p>SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica</p> <p>SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi</p> <p>SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile</p>
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
<b>CRITERI</b>	<p>I criteri adottati sono specificati nei seguenti paragrafi della presente scheda:</p> <p>BENEFICIARI: CR01</p> <p>AMMISSIBILITA' BENEFICIARI: CR02</p> <p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': CR03, CR05, CR06, CR07, CR08, CR10, CR11</p>

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>Gli investimenti di cui all'Azione 1) – implementata dal GAL – sono volti a garantire, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all'art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.</p>
<b>AZIONI SSL</b>	<p>La SSL si concentrerà, in considerazione del ricco patrimonio boschivo del territorio, sulla Azione 1 viabilità forestale e silvo-pastorale.</p> <p>Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste e promuovere la prevenzione dei rischi di calamità naturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi,</li> <li>• il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica,</li> <li>• le attività di vigilanza e di soccorso,</li> <li>• l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali,</li> <li>• la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale,</li> </ul>

**SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche.</li> </ul>
--	---

<b>PRINCIPI DI SELEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti: sono privilegiati i recuperi delle infrastrutture esistenti;</li> <li>• priorità territoriali di livello sub-regionale con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio; sono privilegiati interventi che non ricadono all'interno e in prossimità delle aree a tutela ambientale con particolare riferimento alla Rete Natura 2000.</li> <li>• principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, le ZVN, le aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque o, ancora, le aree vocate;</li> <li>• priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti;</li> <li>• priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione, ad esempio, alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti;</li> <li>• priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno;</li> <li>• priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi;</li> <li>• principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali, nazionali, piano VASP.</li> </ul>																						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CRITERI DI SELEZIONE - SRD08</th> <th style="text-align: center;">PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">investimenti in infrastrutture con finalità ambientali</td> <td></td> </tr> <tr> <td>finalità specifiche degli investimenti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>territorialità di livello sub-regionale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>principi di selezione territoriali</td> <td></td> </tr> <tr> <td>caratteristiche del soggetto richiedente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ricaduta territoriale degli investimenti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dimensione economica dell'operazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>collegamento delle operazioni con altri interventi della SSL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali, nazionali, piano VASP</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CRITERI DI SELEZIONE - SRD08	PUNTEGGIO MASSIMO	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali		finalità specifiche degli investimenti		territorialità di livello sub-regionale		principi di selezione territoriali		caratteristiche del soggetto richiedente		ricaduta territoriale degli investimenti		dimensione economica dell'operazione		collegamento delle operazioni con altri interventi della SSL		coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali, nazionali, piano VASP		<b>TOTALE</b>	
CRITERI DI SELEZIONE - SRD08	PUNTEGGIO MASSIMO																						
investimenti in infrastrutture con finalità ambientali																							
finalità specifiche degli investimenti																							
territorialità di livello sub-regionale																							
principi di selezione territoriali																							
caratteristiche del soggetto richiedente																							
ricaduta territoriale degli investimenti																							
dimensione economica dell'operazione																							
collegamento delle operazioni con altri interventi della SSL																							
coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali, nazionali, piano VASP																							
<b>TOTALE</b>																							

<b>BENEFICIARI</b>	CR01 Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata
<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
<b>AMMISSIBILITÀ BENEFICIARI</b>	CR02 Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.
<b>IMPEGNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando;</li> <li>• IM02 fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni per beni mobili e 10 anni per beni immobili ed alle condizioni stabilite dal bando.</li> </ul>

**SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali**

<p><b>OBBLIGHI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.</li> <li>• Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.</li> </ul>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>	<p>CR03 Azione 1) viene attivata nelle zone svantaggiate di montagna, a prescindere dalla classificazione in aree rurali. Nei casi specifici regionali, infatti, il criterio di zonizzazione in aree rurali (A, B, C, D) non garantisce la corretta applicazione dell'Azione in quanto gli interventi potrebbero ricadere in Comuni classificati in Area A - Polo Urbano (es. capoluogo di Provincia) ed essere comunque in aree di Montagna, perciò ammissibili all'investimento.</p> <p>CR05 Azione 1): realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto.</p> <p>Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 approvati. L'Azione è estesa al miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue. Gli interventi devono essere in coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale.</p> <p>CR06 Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.</p> <p>CR07 Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio del GAL.</p> <p>CR08 Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto del seguente importo minimo: € 30.000</p> <p>CR10 Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito che l'importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascuna operazione di investimento è di € 200.000</p> <p>CR11 Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, nei bandi potranno essere stabiliti termini più restrittivi considerando ammissibili a finanziamento, solo i costi per i quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte del soggetto concedente.</p> <p>Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.</p>
<p><b>AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE</b></p>	<p>In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.</p> <p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <p>a) acquisto di diritti di produzione agricola;</p>

## SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

	<p>b) acquisto di diritti all'aiuto;</p> <p>c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.</p> <p>g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;</p> <p>l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p><b>1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</b></p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche</p>
--	--

## SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

	<p>potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;</li><li>• pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;</li><li>• congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;</li><li>• necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.</li></ul> <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente</li><li>2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.</li></ol> <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;</li><li>• alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,</li><li>• alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.</li></ul> <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;</li><li>2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;</li><li>3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);</li><li>4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</li></ol>
--	--

## SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

	<p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;</li><li>2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;</li><li>3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</li></ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. spese di funzionamento;</li><li>2. spese di personale;</li><li>3. spese di formazione e consulenza;</li><li>4. spese di pubbliche relazioni;</li><li>5. spese finanziarie;</li><li>6. spese di rete;</li><li>7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</li></ol> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani</p> <p>Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p> <p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;</li><li>2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).</li></ol> <p>1.6) Contributi in natura</p> <p>I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.</p> <p>In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;</li></ol>
--	---

	<p>2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;</p> <p>3. il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.</p> <p>4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.</p> <p>5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse</p> <p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;</li><li>• non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.</li></ul> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;</li><li>• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;</li><li>• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</li></ul>
--	---

**SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali**

<p><b>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</b></p>	<p>Si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.1 paragrafo 2 del PSP:</p> <p>2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <p>1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;</p> <p>2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:</p> <p>3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</p> <p>2.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
<p><b>EROGAZIONE DI ANTICIPI</b></p>	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
<p><b>TIPO DI SOSTEGNO</b></p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.</p>
<p><b>ALIQUTA DEL SOSTEGNO</b></p>	<p>Il contributo di questo intervento è concesso al 100%</p>

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

<p><b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b></p>	<p>In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.</p>
--	--

**SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali**

<b>IMPORTO DEL SOSTEGNO</b>	<b>Spesa ammissibile</b>	<b>Contributo pubblico totale</b>	<b>Contributo FEASR</b>
	<b>€ 600.000</b>	<b>€ 600.000</b>	<b>€ 244.200</b>

<b>CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO</b>						
<b>Importi contributo pubblico di impegno di spesa prevista in relazione al bando</b>						
<b>2024</b>	<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>	
<b>2° semestre</b>	<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>	<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>	<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>
<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ 400.000</b>	<b>€</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>Nome indicatore</b>	<b>U. m.</b>	<b>Valore atteso al 2027</b>
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Spesa pubblica totale</i>	€	600.000
	<i>Investimenti totali</i>	€	600.000
	<i>Aziende agricole rurali create con il sostegno della PAC, incluse le imprese della bioeconomia, che beneficiano della misura</i>	n°	5
<b>Indicatori SSL e ambientali</b>	<i>Ettari di superficie forestale servita</i>	Ha	100
	<i>Viabilità oggetto di intervento</i>	Km	5
	<i>Interventi finanziati</i>	N°	4

SRD09 - investimenti non produttivi nelle aree rurali

<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRD09
<b>NOME INTERVENTO</b>	investimenti non produttivi nelle aree rurali
<b>TIPO INTERVENTO</b>	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a> - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC
<b>CRITERI</b>	I criteri adottati sono specificati nei seguenti paragrafi della presente scheda: BENEFICIARI: CR01, CR02, CR03, CR04, CR05 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI: CR06, CR07, CR08, CR09, CR10, CR11

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>L'Intervento fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza.</p> <p>L'intervento intende inoltre valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali.</p> <p>In tale contesto è prevista dal GAL la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività:</p> <p>a) sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitario, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture;</p> <p>b) miglioramento degli alloggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alloggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali;</p> <p>c) valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale;</p>
<b>AZIONI SSL</b>	La SSL si concentra sulle azioni A, B e C, con i seguenti obiettivi: innalzare il livello della qualità della vita e benessere nelle aree rurali (accrescendone i servizi e le opportunità di lavoro); accrescere l'attrattiva del territorio (attraverso il potenziamento dei servizi ed il recupero e la valorizzazione di alloggi e del patrimonio che caratterizza il paesaggio rurale); promuovere l'occupazione e uno sviluppo sostenibile a partire dalla valorizzazione delle risorse locali; ridurre il divario tra zone rurali e zone urbane.

<b>PRINCIPI DI SELEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caratteristiche del richiedente (per esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti);</li> <li>• Localizzazione geografica dell'intervento (es. aree con maggiori svantaggi naturali, aree di transizione urbano-rurale, aree montane e interne);</li> <li>• Caratteristiche del progetto (es. requisiti qualitativi degli interventi);</li> <li>• Tipologia di servizio creato/sviluppato;</li> </ul>
------------------------------	--

<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRD09</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
investimenti non produttivi nelle aree rurali	
Caratteristiche del richiedente	
Localizzazione geografica dell'intervento	
Caratteristiche del progetto	
Tipologia di servizio creato/sviluppato	
<b>TOTALE</b>	

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CR01 Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata;</li> <li>• CR02 Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;</li> <li>• CR03 Partenariati tra soggetti pubblici e privati;</li> <li>• CR04 Soggetti privati che non esercitano attività agricola;</li> <li>• CR05 Cooperative sociali.</li> </ul>
<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CR07 Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi</li> <li>• CR06 L'intervento è attivato nelle aree rurali</li> <li>• CR08 Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani;</li> <li>• CR09 Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto dei seguenti importi minimi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Azione a: € 20.000</li> <li>○ Azione b: € 25.000</li> <li>○ Azione c: € 20.000</li> </ul> </li> <li>• CR10 Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è stabilito che l'importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascuna operazione di investimento sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Azione a: € 100.000</li> <li>○ Azione b: € 250.000</li> <li>○ Azione c: € 250.000</li> </ul> </li> <li>• CR11 Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, nei bandi potranno essere stabiliti termini più restrittivi considerando ammissibili a finanziamento, solo i costi per i quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte del soggetto concedente.</li> </ul>
<b>IMPEGNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando;</li> <li>• IM02 fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni per beni mobili e 10 anni per beni immobili ed alle condizioni stabilite dal bando.</li> </ul>

<b>OBBLIGHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129;</li> <li>• Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.</li> </ul>
-----------------	---

<b>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE</b>	<p>In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.</p> <p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <p>a) acquisto di diritti di produzione agricola;</p> <p>b) acquisto di diritti all'aiuto;</p> <p>c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.</p> <p>g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;</p> <p>l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE)</p>
-----------------------------------	--

	<p>2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;</li> <li>• pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;</li> <li>• congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;</li> <li>• necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.</li> </ul> <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente</li> <li>2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.</li> </ol> <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;</li> <li>• alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,</li> <li>• alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.</li> </ul>
--	---

	<p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;</li><li>2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;</li><li>3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);</li><li>4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</li></ol> <p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;</li><li>2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;</li><li>3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</li></ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. spese di funzionamento;</li><li>2. spese di personale;</li><li>3. spese di formazione e consulenza;</li><li>4. spese di pubbliche relazioni;</li><li>5. spese finanziarie;</li><li>6. spese di rete;</li><li>7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</li></ol> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani</p> <p>Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p> <p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;</li></ol>
--	---

	<p>2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).</p> <p>1.6) Contributi in natura</p> <p>I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.</p> <p>In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;</li> <li>2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;</li> <li>3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.</li> <li>4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.</li> <li>5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</li> </ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse</p> <p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;</li> <li>• non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.</li> </ul> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;</li> <li>• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</li> </ul>
--	---

<b>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</b>	<p>Si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.1 paragrafo 2 del PSP:</p> <p>2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;</li> <li>2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;</li> <li>3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</li> </ol> <p>2.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
<b>EROGAZIONE DI ANTICIPI</b>	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la</p>

SRD09 - investimenti non produttivi nelle aree rurali

	quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.
<b>TIPO DI SOSTEGNO</b>	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
<b>ALIQUOTA DEL SOSTEGNO</b>	È concesso un contributo del 100% della spesa ammessa a finanziamento

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

## SRD09 - investimenti non produttivi nelle aree rurali

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 325.600

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di impegno di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€	€	€ 600.000	€	€ 200.000	€	€

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 2027
	INDICATORI DI RISULTATO	<i>Spesa pubblica totale</i>		€
<i>Investimenti totali</i>		€	800.000	
<i>Popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC</i>		n° (%)	247.997 (100%)	
Indicatori SSL	<i>N. Servizi di base a livello locale avviati o sviluppati</i>		N.	3
	<i>N. interventi per miglioramento alpeggi e recupero altri fabbricati e manufatti rurali</i>		N.	2
	<i>N. recupero complessi edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio del paesaggio rurale o patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale</i>		N.	3
Indicatori ambientali	<i>Quota di interventi ad incidenza paesistica ricadente nelle categorie media, alta, molto alta</i>		%	50%

**SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**

<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRD12
<b>NOME INTERVENTO</b>	investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
<b>TIPO INTERVENTO</b>	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a> - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
<b>CRITERI</b>	I criteri adottati sono specificati nei seguenti paragrafi della presente scheda: BENEFICIARI: C01, C02, C03, C04 AMMISSIBILITA' OPERAZIONI: CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR08, CR09

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.</p> <p>Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc).</p> <p>L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);</li> <li>·limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi;</li> <li>·ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);</li> <li>·migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;</li> <li>·migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;</li> <li>·mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;</li> <li>·valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.</li> </ul> <p>Tali finalità saranno perseguite dal GAL, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale:</p> <p>SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste; Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da</p>
---------------------------------	---

**SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**

	<p>calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L’Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l’adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;</li> <li>·interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;</li> <li>·miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;</li> <li>·miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;</li> <li>·interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;</li> <li>·interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;</li> <li>·realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;</li> <li>·redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti Incendio Boschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.</li> </ul>
<b>AZIONI SSL</b>	<p>La SLL si concentra sull’azione SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste          Nello specifico si punta a interventi selvicolturali di prevenzione, di gestione del bosco, realizzazione di opere per la prevenzione e la lotta agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi, mezzi e attrezzature per il monitoraggio dei pericoli naturali; sistemazione di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti, trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica; redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi AIB.</p>

<b>PRINCIPI DI SELEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P01 - Finalità specifiche dell'intervento</li> <li>• P02 - Caratteristiche territoriali, con particolare attenzione di quanto indicato nei piani di gestione dei siti Natura 2000 e nei piani di tutela delle aree protette</li> <li>• P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente</li> <li>• P04 - Dimensione economica dell'intervento</li> <li>• P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati</li> <li>• P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie</li> <li>• P08 – Altro</li> </ul>	
	<b>CRITERI DI SELEZIONE – SRD12</b>	
	investimenti	
	Finalità specifiche dell'intervento	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
	Caratteristiche territoriali	
	Dimensione economica dell'intervento	

**SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**

	Collegamento ad altri interventi della Strategia e/o Partecipazione a progetti integrati	
	Localizzazione delle aziende beneficiarie	
	<b>TOTALE</b>	

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C01 proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;</li> <li>• C02 altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale;</li> <li>• C03 Regioni e P.A o soggetti da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;</li> <li>• C04 I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.</li> </ul>
<b>AMMISSIBILITA' OPERAZIONI</b>	<p>CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;</p> <p>CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto.</p> <p>CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte.</p> <p>CR04 – Per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento, salvo quanto diversamente stabilito dal GAL nelle procedure di attivazione.</p> <p>CR05 – Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A.</p> <p>La conformità ai principi di GFS viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l'obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.</p>

**SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**

	<p>CR06 - Per gli investimenti di prevenzione di cui all’Azione SRD12.1) il sostegno può interessare, ove pertinente:</p> <p>a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi);</p> <p>b) le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie;</p> <p>c) le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;</p> <p>d) le aree a rischio siccità e desertificazione;</p> <p>e) Altre aree a rischio individuate dalle AdG regionali competenti, in relazione al proprio contesto territoriale, ecologico e di esigenze di rischio;</p> <p>CR08 Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 euro, o superiore a 150.000 euro.</p> <p>CR09 Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.</p>
<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
<b>AMMISSIBILITA' BENEFICIARI</b>	Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.
<b>IMPEGNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando;</li> <li>• IM02 non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d’uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;</li> <li>• IM03 non cambiarne la destinazione d’uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati riportati nel bando.</li> </ul>
<b>OBBLIGHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.</li> <li>• Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.</li> </ul>
<b>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE</b>	<p>In merito all’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.</p> <p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <p>a) acquisto di diritti di produzione agricola;</p> <p>b) acquisto di diritti all’aiuto;</p> <p>c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale</p>

**SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**

	<p>massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.</p> <p>g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;</p> <p>l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p><b>1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</b></p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p>
--	--

## SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

	<ul style="list-style-type: none"><li>• imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;</li><li>• pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;</li><li>• congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;</li><li>• necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.</li></ul> <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente</li><li>2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.</li></ol> <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;</li><li>• alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,</li><li>• alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.</li></ul> <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;</li><li>2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;</li><li>3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);</li><li>4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</li></ol> <p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;</li></ol>
--	--

## SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

	<p>2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;</p> <p>3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. spese di funzionamento;</li><li>2. spese di personale;</li><li>3. spese di formazione e consulenza;</li><li>4. spese di pubbliche relazioni;</li><li>5. spese finanziarie;</li><li>6. spese di rete;</li><li>7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</li></ol> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani</p> <p>Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p> <p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;</li><li>2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).</li></ol> <p>1.6) Contributi in natura</p> <p>I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.</p> <p>In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;</li><li>2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;</li><li>3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua</li></ol>
--	---

**SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**

	<p>famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzi regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.</p> <p>4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.</p> <p>5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse</p> <p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;</li> <li>• non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.</li> </ul> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;</li> <li>• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;</li> <li>• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</li> </ul>
<p><b>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</b></p>	<p>Si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.1 paragrafo 2 del PSP:</p> <p>2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p>

**SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**

	<p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <p>1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;</p> <p>2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:</p> <p>3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</p> <p>2.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
<b>EROGAZIONE DI ANTICIPI</b>	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
<b>TIPO DI SOSTEGNO</b>	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
<b>ALIQUOTA DEL SOSTEGNO</b>	Il contributo di questo intervento è concesso al 100% della spesa ammessa a finanziamento

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

**SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**

<b>IMPORTO DEL SOSTEGNO</b>	<b>Spesa ammissibile</b>	<b>Contributo pubblico totale</b>	<b>Contributo FEASR</b>
	<b>€ 624.400,00</b>	<b>€ 624.400,00</b>	<b>€ 254.130,80</b>

<b>CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO</b>						
<b>Importi contributo pubblico di impegno di spesa prevista in relazione al bando</b>						
<b>2024</b>	<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>	
<b>2° semestre</b>	<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>	<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>	<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>
<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ 424.400</b>	<b>€</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>Nome indicatore</b>	<b>U. m.</b>	<b>Valore atteso al 2027</b>
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<i>Spesa pubblica totale</i>	€	624.400
	<i>Investimenti totali</i>	€	624.400
	<i>Aziende agricole rurali create con il sostegno della PAC, incluse le imprese della bioeconomia, che beneficiano della misura</i>	n°	5
<b>Indicatori SSL e ambientali</b>	<i>Superficie interessata dagli interventi</i>	Ha	50
	<i>Numero di interventi</i>	n	5



## INTERVENTI



SRE04 Startup non agricole



## SRE04 -start up non agricole

<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRE04
<b>NOME INTERVENTO</b>	start up non agricole
<b>TIPO INTERVENTO</b>	INSTAL (75) - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a> - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	SO7 Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali  SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.37 Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC
<b>CRITERI</b>	I criteri adottati sono specificati nei seguenti paragrafi della presente scheda: BENEFICIARI: CR1 – CR2 – CR3 AMMISSIBILITA': CR4 – CR5 – CR6 – CR7

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>L'intervento prevede un sostegno, anche in combinazione con gli strumenti finanziari, per l'avviamento (start-up), di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.</p> <p>La finalità dell'intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo.</p> <p>Pertanto, l'intervento contribuisce al perseguimento di attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali, e promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile</p>
<b>AZIONI SSL</b>	<p>Creazione di start up contemplino da almeno una delle caratterizzazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inclusive per i giovani;</li> <li>• operanti per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;</li> <li>• capaci di intercettare il potenziale attrattivo per il turismo ancora non del tutto espresso (analisi SWOT del progetto), trasformandolo in economia locale a sostegno di occupazione e crescita;</li> <li>• orientate alla trasformazione e commercializzazione di prodotti locali, compresa la realizzazione di punti vendita.</li> </ul> <p>Si intende puntare a incentivare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile delle zone rurali, con vantaggi riscontrabili negli ambiti di progetto della SSL (ambiente e turismo).</p>

SRE04 -start up non agricole

<b>PRINCIPI DI SELEZIONE</b>	I principi di selezione di seguito elencati saranno articolati al fine di premiare le start up che valorizzino la sostenibilità ambientale e paesaggistica, prevedano l'attivazione di sistemi di gestione ambientale fin dall'inizio, si rifacciano ai principi del green project management:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Settori produttivi e di servizio oggetto di intervento;</li> <li>• Localizzazione dell'insediamento (ad es. aree rurali, aree svantaggiate, ecc.);</li> <li>• Accesso combinato ad altri interventi dello sviluppo rurale o finanziati da altri fondi;</li> <li>• Qualità del soggetto richiedente (ad es. donne, beneficiari più giovani, condizione di sottooccupazione/disoccupazione, formazione o competenze, ecc.);</li> <li>• Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese).</li> </ul>	
	<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRE04</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
	start up non agricole	
	Settori produttivi e di servizio oggetto di intervento	
	Localizzazione dell'insediamento (ad es. aree rurali, aree svantaggiate, ecc.)	
	Accesso combinato ad altri interventi dello sviluppo rurale o finanziati da altri fondi	
	Qualità del soggetto richiedente (donne, giovani, sottooccupazione/disoccupazione, ecc.)	
Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese)		
<b>TOTALE</b>		

<b>BENEFICIARI</b>	<p>CR01: Persone fisiche</p> <p>CR02: Microimprese o piccole imprese</p> <p>CR03: Aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese</p> <p>CR04: In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari come riportati nei punti da CR01 a CR03.</p>
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITA'</b>	<p>CR05: Può essere sostenuto l'avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione di attività e servizi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; ecc);</li> <li>• commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT;</li> <li>• attività artigianali, manifatturiere;</li> <li>• turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale;</li> <li>• valorizzazione di beni culturali e ambientali;</li> <li>• ambiente, economia circolare e bioeconomia;</li> <li>• produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell'uso di energia;</li> <li>• trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita.</li> </ul> <p>CR06: La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale per Lo sviluppo dell'attività extra agricola.</p> <p>CR07: Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.</p>

<b>IMPEGNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l'insediamento e ad avviare e completare le attività previste dal piano secondo i tempi e le modalità definite dal bando e nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER.</li> <li>• IM02 Condurre l'azienda per un periodo minimo di tempo definito dal bando e nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER.</li> </ul>
<b>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE</b>	<p>In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.</p> <p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <p>a) acquisto di diritti di produzione agricola;</p> <p>b) acquisto di diritti all'aiuto;</p> <p>c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.</p> <p>g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;</p> <p>h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;</p> <p>l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p>

## 1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR

Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.

## 1.1) Principi generali

Le spese per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

## 1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto a) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,
- alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.

## 1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)

	<p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;</li> <li>2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;</li> <li>3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);</li> <li>4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</li> </ol> <p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;</li> <li>2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;</li> <li>3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</li> </ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. spese di funzionamento;</li> <li>2. spese di personale;</li> <li>3. spese di formazione e consulenza;</li> <li>4. spese di pubbliche relazioni;</li> <li>5. spese finanziarie;</li> <li>6. spese di rete;</li> <li>7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</li> </ol> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani</p> <p>Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p> <p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;</li> <li>2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).</li> </ol>
--	--

## 1.6) Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.
4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.
5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

## 1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del

	<p>valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</li> </ul>
--	--

<p><b>CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO</b></p>	<p>Si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.1 paragrafo 2 del PSP:</p> <p>2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;</li> <li>2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:</li> <li>3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</li> </ol> <p>2.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuti nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
<p><b>EROGAZIONE DI ANTICIPI</b></p>	<p>È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:</p> <p>L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p> <p>Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
<p><b>TIPO DEL SOSTEGNO</b></p>	<p>È stabilito un sostegno minimo per beneficiario pari a:</p> <p>€ 10.000</p>

## SRE04 -start up non agricole

	<p>È stabilito un sostegno massimo per beneficiario pari a:</p> <p>€ 25.000 per aree non svantaggiate</p> <p>€ 35.000 per aree svantaggiate</p>
--	---

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	€ 60.000	€ 60.000	€ 24.420

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di impegno di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€	€	€ 30.000	€ 30.000	€	€	€

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 2027
	INDICATORI DI RISULTATO			
		<i>Spesa pubblica totale</i>	€	60.000
		<i>Investimenti totali</i>	€	60.000
		<i>Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC</i>	n°	4
	Indicatori SSL e ambientali	<i>Numero di giovani imprenditori coinvolti</i>	n°	4
		<i>Numero di start-up attivate legate alle tradizioni storico-culturali del territorio e/o alla ristorazione, turismo rurale, ricettività e accoglienza</i>	n°	3



## INTERVENTI



SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages



<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRG07
<b>NOME INTERVENTO</b>	cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
<b>TIPO INTERVENTO</b>	COOP(77) – Cooperazione

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a> scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, l'uguaglianza di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.40 Numero di strategie di smart village sostenute
<b>CRITERI</b>	I criteri adottati sono specificati nei seguenti paragrafi della presente scheda: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE PROGETTUALI: CR1 – CR2 – CR3 – CR4 AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI: CR5 – CR6 – CR7

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>L'intervento sostiene l'attuazione di progetti integrati, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati a livello territoriale, relativi a specifici settori/ambiti di cooperazione, allo scopo di favorire nelle comunità delle aree rurali l'uso di soluzioni innovative per migliorare la loro resilienza, le condizioni economiche, sociali e/o ambientali, la governance locale, le relazioni e scambi con le zone urbane, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale.</p> <p>L'intervento mira a: favorire approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (economici, turistici, ambientali, socio-culturali); migliorare la qualità della vita a livello locale.</p> <p>Questo intervento è rilevante anche per rafforzare, completare, consolidare l'azione promossa a livello territoriale attraverso altri interventi della PAC e altri programmi sostenuti dai fondi UE (es. SNAI), altri strumenti legislativi nazionali/regionali (es. Comunità e Distretti del cibo, turistici e produttivi nelle loro diverse declinazioni).</p> <p>In particolare, l'intervento sostiene progetti afferenti ad uno o più ambiti di cooperazione di seguito descritti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali.</li> </ul> <p>Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali (agricoltura sostenuta dalla comunità, reti produttori-consumatori, forme associative e accordi con catene distributive/ristorazione/farmer's market ecc.); incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta; incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse aziendali/agricole/forestali, nonché l'eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperazione per il turismo rurale.</li> </ul> <p>Finalizzata a: creare e/o organizzare le funzioni turistiche delle zone rurali (itinerari/vie ciclopedonali; riqualificazione degli spazi, tutela del paesaggio, nuovi sistemi di mobilità, ecc.); incrementare la sostenibilità ambientale dell'offerta turistica (gestione dei rifiuti, riduzione sprechi, adozione tecnologie di eco-building, valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio; mobilità sostenibile ecc.); rafforzare l'accessibilità (strutture e servizi per persone con bisogni speciali ecc.); migliorare il posizionamento sul mercato (certificazioni, piani di</p>
---------------------------------	--

	<p>promozione, sistemi integrati, ecc.); incrementare le connessioni con le risorse agricole e forestali (reti di imprese agricole e forestali multifunzionali, valorizzazione di beni pubblici e/o privati forestali, ecc.); sensibilizzare gli utenti (campagne e informazione sulla fruizione sostenibile, ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica.</li> </ul> <p>Finalizzata a: creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l'agricoltura sociale a favore di soggetti svantaggiati, ecc.) e per l'inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperazione per la sostenibilità ambientale.</li> </ul> <p>Finalizzata a: favorire l'aggregazione fra aziende agricole e/o forestali, enti e attori locali impegnati nella gestione delle risorse ambientali a livello locale; realizzare progetti collettivi a finalità ambientale (ad esempio, volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzare in maniera efficiente le risorse idriche, preservare la biodiversità agraria e naturalistica); predisporre e aggiornare i Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000/zone ad alto valore naturalistico, delle aree protette nazionali/regionali; predisporre/aggiornare i Piani di gestione delle superfici forestali pubbliche/private e la loro integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale.</p>
<b>AZIONI SSL</b>	<p>Tutela e gestione del patrimonio naturale e paesaggistico attraverso forme di cooperazione che coinvolgano anche persone svantaggiate.</p> <p>Collaborazione tra enti e soggetti diversi per il potenziamento di servizi e infrastrutture a vantaggio di turisti e popolazione locale.</p> <p>Progetti di aggregazione per iniziative a sostegno dell'economia locale con particolare attenzione ai prodotti tipici: connessione tra luoghi di produzione, degustazione e acquisto.</p>

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>	<p>L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) 2115/2021.</p> <table border="1" data-bbox="343 1361 1469 1736"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1361 1257 1469"><b>CRITERI DI SELEZIONE - SRG07</b> cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages</th> <th data-bbox="1257 1361 1469 1469"><b>PUNTEGGIO MASSIMO</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1469 1257 1554">Composizione e caratteristiche del partenariato, con priorità ai partenariati rappresentativi di interessi ambientali</td> <td data-bbox="1257 1469 1469 1554"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1554 1257 1619">Caratteristiche della strategia / progetto</td> <td data-bbox="1257 1554 1469 1619"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1619 1257 1684">Territorializzazione , con priorità alle azioni pilota in aree ad elevato rischio ambientale</td> <td data-bbox="1257 1619 1469 1684"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1684 1257 1736"><b>TOTALE</b></td> <td data-bbox="1257 1684 1469 1736"></td> </tr> </tbody> </table>	<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRG07</b> cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	Composizione e caratteristiche del partenariato, con priorità ai partenariati rappresentativi di interessi ambientali		Caratteristiche della strategia / progetto		Territorializzazione , con priorità alle azioni pilota in aree ad elevato rischio ambientale		<b>TOTALE</b>	
<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRG07</b> cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>										
Composizione e caratteristiche del partenariato, con priorità ai partenariati rappresentativi di interessi ambientali											
Caratteristiche della strategia / progetto											
Territorializzazione , con priorità alle azioni pilota in aree ad elevato rischio ambientale											
<b>TOTALE</b>											

<b>BENEFICIARI</b>	<p>I beneficiari, individuati dal bando, in relazione a fabbisogni specifici e ai diversi ambiti di cooperazione, devono configurarsi come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila;</li> <li>• partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante;</li> <li>• l'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca così come stabilito dall'art. 77, par. 5 del Reg. (UE) 2021/2115.</li> </ul>
--------------------	---

<b>AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI</b>	<p>CR5 - L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviino una nuova attività come dall'art. 77, par. 2 del Reg. (UE) 2021/2115</p> <p>CR6 - Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione</p> <p>CR7 - I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca</p>
<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI</b>	<p>Ogni strategia/progetto di cooperazione deve:</p> <p>CR1 - essere presentata con un piano di attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi che si prevede di realizzare, cronoprogramma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario)</p> <p>CR2 - riferirsi ad un ambito di cooperazione</p> <p>CR3 - prevedere l'avvio di nuove attività così come stabilito dall'art. 77, par. 2 del Reg. (UE) 2021/2115</p> <p>CR4 - prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati</p>
<b>IMPEGNI</b>	<p>Il capofila e/o rappresentante legale del progetto dovrà garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto;</li> <li>• IM02 il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto;</li> <li>• IM03 l'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto;</li> <li>• IM04 l'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto;</li> <li>• IM05 la divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.</li> </ul>
<b>OBBLIGHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.</li> </ul>

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>SP1 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno da parte degli stessi o, alternativamente, dalla data di approvazione della stessa da parte delle Autorità di Gestione competenti. Fanno eccezione le spese generali preparatorie, finalizzate alla progettazione delle operazioni (inclusi gli studi di fattibilità) per le quali sono ammissibili spese effettuate fino a 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il predetto termine di 12 mesi può essere esteso a 24 dalle Autorità di Gestione regionali e provinciali;</p> <p>SP2 - costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti;</p> <p>SP3 - costi diretti per investimenti materiali e immateriali connessi alle azioni del progetto (riconguibili alle tipologie di costo degli altri interventi del PSP o ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dalle Autorità di gestione regionali e provinciali);</p> <p>SP4 - costi di esercizio e amministrativi della cooperazione compresi i costi legali per la costituzione del partenariato;</p> <p>SP5 - divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale);</p> <p>SP6 - costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;</p> <p>SP7 - costi relativi all'attività di monitoraggio del progetto;</p>
--------------------------	---

	SP8 - costi delle attività promozionali.
<b>EROGAZIONE DI ANTICIPI</b>	È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso.
<b>TIPO DI SOSTEGNO</b>	<p>Il sostegno può essere concesso come importo globale, a norma dell'articolo 77, per coprire i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate che, se ricadenti nelle tipologie di spesa di altri interventi, dovranno essere conformi alle pertinenti norme e requisiti degli altri interventi di sviluppo rurale (di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77-Leader e 78 del Reg. 2115/2021) oppure coprire solo i costi di cooperazione e, per le operazioni attuate, utilizzare fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione che saranno definiti dai responsabili di intervento.</p> <p>Le condizioni di ammissibilità vengono individuate puntualmente dai responsabili di intervento in relazione a fabbisogni specifici e ai diversi ambiti di cooperazione e tenendo conto delle condizioni descritte.</p>
<b>ALIQUOTA DEL SOSTEGNO</b>	L'intensità di aiuto è concessa al 100% salvo quanto previsto all'art. 77 comma 4 del Reg. 2115/2021 per cui le spese riconducibili ad altri interventi possono avere intensità di aiuto differenti

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	€ 276.000	€ 276.000	€ 112.332

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando						
2024		2025		2026		2027
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€	€	€ 100.000	€	€ 176.000	€	€

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 2027
	INDICATORI DI RISULTATO	<i>Spesa pubblica totale</i>		
<i>Investimenti totali</i>		€	276.000	
<i>Numero di strategie di smart village sostenute</i>		n.	3	
Indicatori SSL	<i>Numero di differenti tipologie di cooperazione (filiera del cibo, turismo rurale, inclusione sociale e economica, sostenibilità ambientale) Valutare se mantenere o meno</i>		n.	2
Indicatori ambientali	<i>Soggetti aderenti al partenariato rappresentativi di interessi ambientali</i>		n.	5



## INTERVENTI



SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnica, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

SRH05 Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali

*NOTA: AKIS è acronimo di:  
Agricultural Knowledge and Innovation System*



SRH03 – formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRH03
<b>NOME INTERVENTO</b>	formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.
<b>TIPO INTERVENTO</b>	KNOW (78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a> - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
<b>CRITERI</b>	I criteri adottati sono specificati nei seguenti paragrafi della presente scheda: AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI: CR1 AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI: CR2 – CR3 – CR4

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>L'intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali.</p> <p>L'intervento sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc.</p> <p>Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni.</p>
<b>AZIONI SSL</b>	<p>Promuovere l'ammodernamento del settore attraverso conoscenze e innovazione: formazione e aggiornamento professionale dei soggetti appartenenti a vario titolo al settore agricolo, forestale e attività extra agricola.</p> <p>Rafforzamento di competenze e capacità professionali di chi si occupa della cura e gestione del territorio (manutenzione di sentieri, terrazzamenti, manufatti in pietra a secco, ecc.), produce e valorizza prodotti locali e in generale sostiene e promuove lo sviluppo delle aree rurali.</p>

<b>MODALITA' DI ATTUAZIONE</b>	<p>Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.</p> <p>L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.</p>
<b>PRINCIPI DI SELEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualità del progetto formativo, con particolare attenzione alla capacità di raccordare le competenze formative con contenuti di sostenibilità ambientale;</li> <li>• Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC, con particolare attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale;</li> <li>• Premialità per specifiche tematiche/obiettivi e/o ricaduta territoriale, con priorità alle tematiche di sostenibilità ambientale.</li> </ul>

	<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRH03</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
	formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali	
	Qualità del progetto formativo	
	Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC	
	Premialità per specifiche tematiche/obiettivi e/o ricaduta territoriale	
	<b>TOTALE</b>	

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti di Formazione accreditati;</li> <li>• Soggetti prestatori di consulenza;</li> <li>• Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.</li> <li>• Istituti tecnici superiori;</li> <li>• Istituti di istruzione tecnici e professionali</li> <li>• Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;</li> <li>• Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.</li> </ul> <p>I soggetti di cui sopra beneficiano dell'aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.</p>
<b>AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI</b>	CR01 I beneficiari devono essere accreditati secondo la normativa regionale vigente in materia di istruzione e formazione professionale.
<b>AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CR02 Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti dall'istruzione scolastica;</li> <li>• CR03 Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono, per la stessa tematica, ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo;</li> <li>• CR04 I fruitori della formazione devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione</li> </ul> <p>La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 1.848.</p> <p>L'importo massimo di spesa ammissibile per domanda di contributo è pari a € 26.125</p>
<b>IMPEGNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 Garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti;</li> <li>• IM02 Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione;</li> </ul>
<b>OBBLIGHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea.</li> <li>• Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.</li> <li>• Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).</li> </ul>

<b>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE</b>	<p>1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di</p>
-----------------------------------	--

cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.

#### 1.1) Principi generali

Le spese per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

#### 1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto a) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,
- alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.

#### 1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)

Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

	<p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;</li><li>2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;</li><li>3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</li></ol> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. spese di funzionamento;</li><li>2. spese di personale;</li><li>3. spese di formazione e consulenza;</li><li>4. spese di pubbliche relazioni;</li><li>5. spese finanziarie;</li><li>6. spese di rete;</li><li>7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</li></ol> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani</p> <p>Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p> <p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;</li><li>2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).</li></ol> <p>1.6) Contributi in natura</p> <p>I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.</p> <p>In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;</li><li>2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;</li></ol>
--	---

	<p>3. il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.</p> <p>4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.</p> <p>5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse</p> <p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;</li> <li>• non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.</li> </ul> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;</li> <li>• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;</li> <li>• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</li> </ul>
<b>CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI</b>	Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

<b>TIPO DI SOSTEGNO</b>	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
<b>ALIQUOTA DEL SOSTEGNO</b>	Il contributo di questo intervento è concesso al 100% della spesa ammessa a finanziamento

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO		Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	<b>Totale</b>	€ 70.000	€ 70.000	€ 28.490
	<i>Di cui agricoltura</i>	€	€	€
	<i>Di cui foreste</i>	€	€	€
	<i>Di cui non agricolo<sup>1</sup></i>	€	€	€

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€	€	€ 70.000	€	€	€	€

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2027	
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Spesa pubblica totale</i>	€	70.000	
	<i>Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse</i>	n°	100	
	Indicatori SSL	<i>Numero di iniziative (corsi, visite aziendali, scambi di esperienze, ec.) attivati</i>	n°	4
		<i>Numero di pubblicazioni (cartacee o elettroniche) prodotte e divulgate inerenti i percorsi formativi</i>	n°	3
Indicatori ambientali	<i>Interventi e soggetti coinvolti nelle iniziative su tematiche ambientali</i>	%	50%	

<sup>1</sup> Tra cui agriturismo e trasformazione prodotti agricoli al di fuori dell'allegato I del Trattato.

<b>CODICE INTERVENTO</b>	SRH05
<b>NOME INTERVENTO</b>	azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali
<b>TIPO INTERVENTO</b>	KNOW(78) - Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

<b>LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)</b>	<a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037</a> - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

<b>OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC</b>	XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
<b>CRITERI</b>	CR01 - Demarcazione con altri interventi che prevedono il sostegno ad attività dimostrative.

<b>TIPOLOGIA INTERVENTI PSP</b>	<p>L'intervento è finalizzato a sostenere progetti dimostrativi in grado di favorire il rafforzamento e lo scambio di conoscenze a favore degli addetti dei settori agricolo, forestale, degli altri soggetti pubblici e privati e dei gestori del territorio operanti nelle zone rurali e, più in generale, dei cittadini e dei consumatori mediante la verifica diretta, in presenza o a distanza, delle opportunità offerte dalle innovazioni e dai risultati della ricerca.</p> <p>Le attività dimostrative consistono nella realizzazione, ad esempio, di prove in campo e operative, attività di collaudo, esercitazioni finalizzate alla divulgazione di innovazioni tecnologiche, tecniche di processo, di prodotto, organizzative, ecc., inerenti al settore agroalimentare e forestale in termini produttivi, sociali e ambientali e le azioni connesse alla dimostrazione (visite, open day, seminari, webinar, ecc.).</p> <p>La dimostrazione è ospitata da aziende in condizioni produttive reali e presso centri sperimentali, anche utilizzando strumenti virtuali e "on-line" per comunicare con gli utenti.</p>
<b>AZIONI SSL</b>	<p>Progetti dimostrativi volti alla condivisione delle conoscenze per recupero e valorizzazione di elementi che caratterizzano il territorio (sia paesaggio rurale, sia varietà e colture locali – es. olivicoltura, castanicoltura, sementi locali, ecc.), contribuendo al presidio della biodiversità e del paesaggio, nonché all'innovazione. I settori di interesse saranno: agricolo, forestale, extra agricolo.</p> <p>Di particolare interesse le varietà locali ancorate al territorio, dotate di un genoma in grado di resistere ai cambiamenti climatici in corso.</p>

<b>MODALITA' DI ATTUAZIONE</b>	<p>Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento.</p> <p>L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione.</p>
<b>PRINCIPI DI SELEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualità del progetto;</li> <li>• qualità del team di progetto;</li> <li>• coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC, con priorità alle tematiche di sostenibilità ambientale;</li> <li>• premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate, con priorità alle tematiche di sostenibilità ambientale.</li> </ul>

<b>CRITERI DI SELEZIONE - SRH05</b>		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali		
Qualità del progetto		
qualità del team di progetto		
coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC		
premierità per specifiche tematiche e/o obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o tipologia di azioni attivate		
<b>TOTALE</b>		

<b>BENEFICIARI</b>	<p>Sono beneficiari dell'Intervento Azioni dimostrative, in forma singola o associata, le seguenti categorie di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti: Enti di Formazione accreditati;</li> <li>• Soggetti prestatori di consulenza;</li> <li>• Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.</li> <li>• Istituti tecnici superiori;</li> <li>• Istituti di istruzione tecnici e professionali</li> <li>• Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;</li> <li>• Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.</li> </ul>
<b>IMPEGNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM01 Garantire il libero accesso a tutti i potenziali destinatari.</li> <li>• IM02 Mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'operazione.</li> <li>• IM03 Garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata.</li> </ul>
<b>OBBLIGHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea.</li> <li>• Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.</li> <li>• Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).</li> </ul>

<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'</b>	<p>La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 15.000.</p> <p>L'importo massimo di spesa ammissibile per domanda di contributo è pari a € 25.000</p> <p>Demarcazione con altri interventi che prevedono il sostegno ad attività dimostrative</p>
-------------------------------------	---

<b>AMMISSIBILITA' DELLE SPESE</b>	<p>1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR</p> <p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p>
-----------------------------------	--

	<p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;</li> <li>• pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;</li> <li>• congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;</li> <li>• necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.</li> </ul> <p>I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente</li> <li>2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.</li> </ol> <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;</li> <li>• alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,</li> <li>• alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.</li> </ul> <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;</li> <li>2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;</li> <li>3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);</li> <li>4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</li> </ol> <p>Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p>
--	---

	<p>1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;</p> <p>2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;</p> <p>3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. spese di funzionamento;</li> <li>2. spese di personale;</li> <li>3. spese di formazione e consulenza;</li> <li>4. spese di pubbliche relazioni;</li> <li>5. spese finanziarie;</li> <li>6. spese di rete;</li> <li>7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.</li> </ol> <p>1.5) Ammissibilità di Studi e Piani</p> <p>Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.</p> <p>Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;</li> <li>2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).</li> </ol> <p>1.6) Contributi in natura</p> <p>I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.</p> <p>In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;</li> <li>2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;</li> <li>3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore</li> </ol>
--	---

	<p>dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.</p> <p>4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.</p> <p>5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.</p> <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse</p> <p>Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;</li> <li>• non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.</li> </ul> <p>È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.</p> <p>L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.</p> <p>L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;</li> <li>• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;</li> <li>• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</li> </ul>
<b>CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI</b>	Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

<b>TIPO DI SOSTEGNO</b>	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
<b>ALIQOTA DEL SOSTEGNO</b>	Il contributo di questo intervento è concesso al 100% della spesa ammessa a finanziamento

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

<b>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile		Contributo pubblico totale		Contributo FEASR	
	<b>Totale</b>	€ 50.000	€ 50.000	€ 20.350		
	<i>Di cui agricoltura</i>	€	€	€		
	<i>Di cui foreste</i>	€	€	€		
	<i>Di cui non agricolo<sup>1</sup></i>	€	€	€		

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€	€	€ 50.000	€	€	€	€

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 202...	
	INDICATORI DI RISULTATO	<i>Spesa pubblica totale</i>			€
<i>Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse</i>		n°	100		
Indicatori SSL		<i>Numero di elementi peculiari del territorio oggetto delle azioni dimostrative</i>		n°	3
		<i>Numero di pubblicazioni (cartacee o elettroniche) prodotte e divulgate sugli elementi di peculiarità del territorio</i>		n°	3
Indicatori ambientali	<i>Interventi e soggetti coinvolti in attività dimostrative su tematiche ambientali</i>		%	50%	

<sup>1</sup> Tra cui agriturismo e trasformazione prodotti agricoli al di fuori dell'allegato I del Trattato.